

In assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, viene annullata la marca del valore di €16,00, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. identificativo: 01220055053556 del 23/03/2023

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA COSTITUTIVA
DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE CON
PIU' OPERATORI ECONOMICI DEFINITO ALL'ART. 3 CO. 1
LETT. III) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 PER LA
FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA E DPI
NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
COMMISSIONATE AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI –
IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO EURO
200.000,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA)
CIG n. 9628137DFD**

**Con la presente scrittura privata redatta in una copia originale
informatica,**

tra

*- Il Consorzio Forestale Due Parchi, con sede in Località Saletti n°1,
25050 Stadolina di Vione (BS) (C.F. e P.IVA 02 340 630 983)
rappresentato dal Presidente Corrado Tomasi, C.F.
TMSCRD64P20L094C, di seguito nel presente atto denominata
"CF2P" o parte appaltante e domiciliato per la carica presso la
Sede della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Consorzio che rappresenta;*

e

- la ditta **EFFEPI DI PASQUINI FERRUCCIO** con sede legale in

Sonico in Via Nazionale, 5 C.F. PSQFRC63D22I831A e P.IVA

02359900988 rappresentata dal sig. Pasquini Ferruccio nato a

Sonico (BS) il 22/04/1963 , C.F. PSQFRC63D22I831A, domiciliato

per la carica presso la Sede della stessa, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetta ditta

nel seguito del presente atto denominato come "Appaltatore";

- la ditta **Utensileria Canti di Canti Giovanni** con CF

CNTGNN84H17D391S e P.IVA 03744280987 e con sede legale in

Via Nazionale, 108 a Corteno Golgi (BS) rappresentata dal sig.

Canti Giovanni nato a Edolo (BS) il 17/06/1984, C.F.

CNTGNN84D17D391I, domiciliato per la carica presso la Sede

della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del predetta ditta nel seguito del presente atto

denominato come "Appaltatore";

- la Soc. **SANDRINI s.r.l.** con CF e P.IVA 01837320173 con sede in

Via Roma n. 10 a Ponte di Legno (BS), rappresentata dal sig.

Sandrini Simone nato a Cles (TN) il 12/12/1985, C.F.

SNDSMN85T12C794G, domiciliato per la carica presso la Sede

della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse della predetta ditta nel seguito del presente

atto denominato come "Appaltatore";

PREMESSO:

- che con determina a contrarre n° 4 del 23/01/2023 si è proceduto ad

avviare la procedura di gara secondo le disposizioni di legge;

- che in ragione dell'importo delle lavorazioni da affidare si è proceduto a

bandire procedura di gara negoziata ex art. 1 co. 2 della l. 120/2020 del codice

per il rinvenimento di potenziali operatori economici interessati;

- il Consorzio Forestale Due Parchi ha necessità di provvedere ad acquisti

massivi di forniture di materiali ferramenta e DPI a rifornimento delle proprie

squadre operative;

- che dell'esito delle operazioni di gara poi promossa per l'assegnazione

dell'appalto in oggetto sulla piattaforma Sintel di Aria spa, così come

dimostrato dalle risultanze del verbale di gara del 14/03/2023 che ha sancito la

proposta di aggiudicazione e della determina n° 19 del 21/03/2023 che ne ha

sancito l'aggiudicazione, si è provveduto a confermare l'affidamento

dell'appalto mediante accordo quadro con più operatori, alle imprese indicate

quali "appaltatore" in precedenza citate;

- che si prende atto del deposito delle opportune ed adeguate garanzie e

polizze assicurative necessarie all'esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso e da me considerato le parti convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 – Oggetto, importo e durata del contratto

Il presente contratto è volto a disciplinare l'accordo quadro con più operatori

economici, definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice

dei contratti pubblici, per *La fornitura di materiale da ferramenta e Dpi* per il

quadriennio 2023 / 2026 (Scadenza al 31/12/2026 - salvo raggiungimento

dell'importo massimo di forniture più avanti specificato). Per mezzo del presente

accordo quadro, ed in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere degli

accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in

applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro, pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì, per gli operatori appaltatori obblighi ad applicare alle esigenze di approvvigionamento di forniture di materiale da ferramenta e Dpi di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi) contenute nel CSA a base di gara e delle condizioni economiche definite in quella sede sulla base dell'offerta prodotta.

In particolare, si specifica che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture acquistate essendo l'appalto relativo alle singole necessità di approvvigionamento di volta in volta ordinate. L'appaltatore in particolare potrà essere adito secondo le priorità di contatto in relazione alle esigenze di approvvigionamento programmabili o d'urgenza così come definite nel CSA posto a base di gara, per tutta la durata dell'accordo come in precedenza definito e decorrente dalla data di stipula del presente contratto (o per un periodo inferiore, qualora le forniture ordinate in acquisto raggiungessero anticipatamente l'importo massimo di fornitura previsto ed indicato a seguire).

In ogni caso è stabilito che l'importo massimo di affidamento totale e da conteggiare con riferimento a tutte le acquisizioni che dovessero intervenire ammonta ad euro **€ 200.000,00** (euro duecentomila/00) esclusi gli oneri fiscali ed in caso di suo raggiungimento per forniture contabilizzate, si dovrà procedere ad un nuovo affidamento a prescindere dal raggiungimento della data limite del 31/12/2026 di scadenza dell'accordo; a tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di segnalare al 30/11 di ogni anno, il quantitativo delle forniture ordinate per

consentire al Consorzio la verifica del rispetto del limite massimo di vigenza

dell'accordo.

Il consorzio non accetterà forniture, ad intervenuto esaurimento dello stanziamento

sopra indicato; viceversa, l'esecuzione di minori approvvigionamenti rispetto agli

importi citati non conferisce all'appaltatore alcun diritto a richiedere compensi o

indennità di sorta. La contabilizzazione delle forniture è da farsi a misura.

Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale

d'Appalto posto a base di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Variazioni

L'appaltatore, quando adito e secondo le priorità indicate nel CSA, non dovrà dare

corso ad alcuna fornitura aggiuntiva rispetto a quanto ordinato con gli "*Ordini di*

fornitura" inoltrati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in base alle

necessità di approvvigionamento di volta in volta riscontrate; ogni modifica dovrà

preventivamente essere autorizzata dalla Direzione anche in via informale.

L'appaltatore non potrà richiedere al Consorzio alcun pagamento per le forniture

che fossero state eseguite in difformità dalle prescrizioni suddette.

Art. 4 – Modalità di selezione dell'operatore con cui negoziare nell'ambito

degli appaltatori parte dell'accordo

L'oggetto dell'appalto è evidenziato nel capitolato speciale d'appalto così come le modalità e le priorità di contatto a favore del singolo appaltatore aggiudicatario parte di questo contratto.

Art. 5 - Direzione dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento o un suo delegato ordina di volta in volta la fornitura da effettuare in ragione delle esigenze; le commesse dovranno essere effettuate entro i termini sanciti nel capitolato speciale d'appalto.

Da parte sua l'appaltatore deve avere un proprio referente, professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il nominativo entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto. In caso di mancata nomina di tale figura, la funzione si intende attribuita e svolta dal titolare della ditta appaltatrice.

Art. 6 - Cauzione

L'appaltatore, in questa sede, ha dato prova di aver provveduto alla costituzione di una cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; la stessa rimarrà a disposizione del Consorzio committente fino allo scadere del presente contratto.

La predetta cauzione servirà in particolare a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'operatore economico risultante dalla liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente, nonché infine, rispetto al mancato

pagamento delle panali applicate in relazione alle condizioni di applicazione delle stesse discendenti dal CSA.

Art. 7 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile e successive modificazioni ed integrazioni che l'operatore economico dichiara di conoscere ed osservare e al Dlgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 il subappalto è concesso nei limiti di quanto denunciato dall'appaltatore in sede di gara e nei limiti di quanto stabilito dal predetto articolo.

Art. 9 - Prezzi di appalto

I prezzi unitari che saranno esposti in sede di fatturazione saranno quelli dell'elenco prezzi unitari (prezziario) posti a base di gara (od ove non in esso rinvenibili in quello applicato all'ordinaria clientela) ridotti del ribasso offerto in quella sede ed oggetto del presente accordo quadro. Essi sono da intendersi al netto dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione e sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto: trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo

del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Inoltre, come descritto nell'Art. 3 BIS del CSA di Gara, *“Qualora l'appaltatore*

ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di

variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in

diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto,

esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede

oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non

costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del

contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno,

giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.”

In particolare, costituiscono condizioni economiche inderogabili d'appalto con

riferimento al singolo appaltatore le seguenti percentuali di sconto estratte dalle

operazioni di gara:

| DENOMINAZIONE | RIBASSO | RIBASSO | RIBASSO |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| OPERATORE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE |
| ECONOMICO | OFFERTO SULLE | OFFERTO SULLE | OFFERTO SULLE |
| OFFERENTE | VOCI A: NOSTRO | VOCI B: | VOCI C: DPI |
| | ELENCO | MATERIALI NON | |
| | MATERIALI | IN ELENCO, DA | |
| | | VOSTRI LISTINI | |
| | | FRANCO NOSTRO | |
| | | MAGAZZINO | |

In assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, viene annullata la marca del valore di €16,00, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. identificativo: 01220055053556 del 23/03/2023

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PASQUINI FERRUCCIO | | | |
| PSQFRC63D22I831A | 21,3000 % | 36,8000 % | 20,5000 % |
| UTENSILERIA CANTI | | | |
| CNTGNN84H17D391S | 20,5000 % | 25,0000 % | 18,0000 % |
| SANDRINI SRL 01837320173 | 15,0000 % | 15,0000 % | 15,0000 % |

Art. 10 - Penale per i ritardi

In caso di ritardato intervento o ritardata ultimazione delle commesse ordinate si applicheranno le penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di contratto avverrà in base alle forniture richieste e prestate, a conclusione di ogni singolo ordine di fornitura, contabilizzato e verificato e comunque previa presentazione di regolare fattura.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario a base di gara, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. Per gli articoli non presenti nel nostro elenco prezzi (voce B) è necessario indicare oltre a quanto descritto nella riga precedente anche il codice identificativo del prodotto all'interno del vostro listino così da agevolare le operazioni di verifica dei prezzi. Il vostro prezziario, da allegare nell'offerta economica, dovrà essere in formato elettronico ed editabile (PDF, Excell o altro) che contempra un'opzione di ricerca automatica.

Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

Il pagamento sarà effettuato una volta certificata la regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. La contabilizzazione degli ordini effettuati andrà fatta a cadenza mensile ed il pagamento di quanto dovuto avverrà, entro 90 giorni fine mese dall'apposizione sulla fattura elettronica del visto di rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali da parte del responsabile del procedimento, e soltanto a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali.

Art. 12 – Ulteriori Obblighi assicurativi e responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione della fornitura in appalto.

La circostanza che le forniture siano consegnate alla presenza di incaricati dell'ente, non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di sostituzione ogni qual volta venisse riscontrato un difetto nella merce visto che l'appaltatore è da ritenersi garante di ogni difetto della commessa, in rapporto agli obblighi contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Consorzio.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi sanciti dal capitolato speciale d'appalto, in caso di continue contestazioni delle forniture, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità relativamente alle prestazioni da svolgere, il direttore del Consorzio su segnalazione analitica e circostanziata del responsabile del procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto, può rescindere questo contratto, senza

nessun tipo di rivalsa da parte dell'appaltatore, addebitando le maggiori spese di

eventuale fornitura a carico dell'appaltatore stesso.

Il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione della fornitura o falsità nella documentazione prodotta a

supporto dei prodotti consegnati;

b) inadempimento (per due volte nell'arco del rapporto) alle disposizioni del

responsabile del procedimento riguardo ai tempi di consegna o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti

dagli stessi provvedimenti (la diffida della mancata esecuzione nei termini dovrà

avvenire in via scritta a mezzo pec);

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della

fornitura da contestare previa diffida scritta mezzo pec;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte

dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) non rispondenza delle forniture alle specifiche condizioni del CSA;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei

lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

i) nel caso di violazioni di ogni ulteriore termine o prescrizione sanciti nel

capitolato speciale di gara.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di € 1.000,00 a tutte le spese che si incontrassero per chiamate o per usufruire di forniture di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione definitiva costituita e nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata dall'importo di eventuali crediti residui dell'appaltatore.

Art. 14 - Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e succ. m.e.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. che deve richiedere cantiere per cantiere al Consorzio Forestale Due Parchi in fase di fatturazione.

Art. 16 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto agli appaltatori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto

e i singoli Ordinativi d Fornitura.

Art. 17 - Registrazione

Tale contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione del

presente contratto e le eventuali spese di segreteria, sono totalmente a carico

dell'appaltatore.

Art. 18 - Foro Competente e forma sottoscrizione atto

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente

competente il Foro di Brescia.

Questo atto è composto da pagine n. 13 e nell'ultima pagina viene firmato in

modalità elettronica, a norma dell'art.24 del Codice dell'Amministrazione digitale

D.Lgs. 82/2005.

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità

stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e

l'innovazione, previsto dall'art.23 ter del D.Lgs. 82/2005.

Le parti, dopo averlo trasformato in file formato "portable document format PDF",

chiudono il contratto e lo accettano in sottoscrizione con l'apposizione della

propria firma digitale.

Data, li 26/04/2023

Per il CF2P: F.to Digitalmente Corrado Tomasi

In assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, viene annullata la marca del valore di €16,00, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. identificativo: 01220055053556 del 23/03/2023

Per l'appaltatore:

- Ditta *Effepi di Pasquini Ferruccio* F.to Digitalmente Pasquini Ferruccio

- Ditta *Utesileria Canti di Canti Giovanni* F.to Digitalmente Canti Giovanni

- Ditta *Sandrini srl* F.to Digitalmente Sandrini Simone